

Sent. 214/2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Visto il ricorso iscritto al numero 72083/PC del registro di Segreteria;

Uditi - nella pubblica udienza del 22 febbraio 2013 – per i ricorrenti l'avv. Giovanni C. Sciacca e per l'INPS Gestione ex Inpdap l'avv. Andrea Botta, che hanno concluso come in atti;

Visti gli atti di causa;

ha pronunciato

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da

- B. G., ed altri tutti magistrati amministrativi (del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali), titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati amministrativi;
  - B. I., ed altri, tutti magistrati della Corte dei conti, titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti;
  - G. G., ed altri, tutti magistrati ordinari titolari di pensione ordinaria diretta;
  - S. G., magistrato militare titolare di pensione ordinaria diretta;
- tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Piero d'Amelio, Giovanni C. Sciacca e Maria Stefania Masini, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via della Vite 7,

contro

l'INPS ( Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro-tempore

avverso

1) il trattamento pensionistico loro attribuito a partire dal mese di agosto 2011, nella parte in cui è assoggettato al "contributo di perequazione" previsto dal comma 22-bis dell'art. 18 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, in l. n. 111/2011, come reintrodotta dall'art. 2 comma 1 del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, nelle percentuali ivi stabilite, come risulta dalle rispettive certificazioni CUD per l'anno 2011;

2) la mancata rivalutazione automatica del loro trattamento pensionistico in applicazione del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per la dichiarazione del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico senza assoggettamento al predetto "contributo di perequazione" e con sua completa rivalutazione automatica, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto per tali titoli, con rivalutazione monetaria e interessi dal dì di ciascuna trattenuta e rateo di pensione sino al soddisfo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....OMISSIS.....

Reputa questo giudice che la seconda questione di legittimità costituzionale di cui al punto B) che precede, ovvero del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, per contrasto con gli artt. 3, 53, 27, 36 e 38 Cost., ai sensi dell'art. 24 della legge n. 87 del 1953, in relazione ai parametri costituzionali evocati, sia manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia.

Ed invero, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che dagli artt. 36 e 38 Cost. scaturisce "una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa: proporzionalità ed adeguatezza, che non debbono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta" ( sent. n. 349/1985); precisando altresì che "appartiene alla discrezionalità legislativa, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire i modi e la misura dei trattamenti di quiescenza, nonché le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento fra valori contrapposti che contemperino le esigenze di vita dei beneficiari con le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio" ( sent. 372 del 1998 ).

In sostanza, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, da una parte non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, essendo l'individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa; dall'altra, solo l'eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti può

costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia ( Sentenza n. 30 del 2004 ).

In particolare, l'attuale meccanismo scelto dal legislatore prevede che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni si applichino sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale, secondo misure percentuali diverse correlate agli importi dei trattamenti pensionistici ( cfr. art. 69 della legge n. 388 del 2000).

Il giudice delle leggi in casi analoghi a quello qui sottoposto, ha avuto modo di affermare in via generale la manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni che escludono l'attribuzione, per le pensioni di importo più elevato, dell'adeguamento automatico, trattandosi di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (cfr. ord. n. 256 del 2001 ); precisandosi successivamente che, dal principio enunciato nell'art. 38 Cost., non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici, a fortiori allorchè le pensioni incise dalla normativa impugnata, per il loro importo più elevato, presentino margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo; con la conseguenza che la loro mancata perequazione per un tempo limitato, non tocca il problema della loro adeguatezza in relazione al parametro costituzionale dell'art. 38; né ipotesi di blocco della perequazione automatica per periodi limitati con riferimento ai trattamenti più elevati, concretano ex se violazione del principio di eguaglianza, posto che tale limitazione del meccanismo perequativo realizza un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste ( sent. n.316 del 2010 ).

In conclusione, la disposizione di blocco della rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, risponde alla ratio di far fronte alla "contingente situazione finanziaria", ed è inserita in un articolo (art. 24 ) della legge n. 214 del 2011 il cui comma 1 espressamente prevede che " 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali."; connotando pertanto la scelta discrezionale del legislatore come non irrazionale o arbitraria né, per quanto suesposto, violativa dei principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico o del principio di eguaglianza, vista anche la temporaneità della misura che non consente di inferire

irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle variazioni del potere di acquisto della moneta.

Ne consegue, alla luce della univoca giurisprudenza della Corte costituzionale, la declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta eccezione di costituzionalità della disposizione di cui al comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. non potendosi ravvisare alcuna palese irragionevolezza od irrazionalità nel rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di importo più elevato e per un tempo limitato (due anni) in relazione alla grave situazione finanziaria del Paese; mentre inconferente si appalesa infine il richiamo agli artt. 23 e 53 della Costituzione, non versandosi in fattispecie normativa di imposizione di prestazione patrimoniale o di imposizione tributaria, bensì di mero rallentamento della dinamica rivalutativa delle pensioni, senza alcuna riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento.

Dalla declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, con riferimento agli artt. 3, 53, 23, 36 e 38 Cost., consegue necessariamente il rigetto in parte qua del ricorso.

Rinvia alla sentenza definitiva la regolazione delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Quanto alla prima questione di legittimità costituzionale (comma 22-bis dell'art. 18 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111/2011, come reintrodotta dall'art. 2 comma 1 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 e s.m.i., per contrasto con gli artt. 3, 53 e 23 Cost.), questo giudicante provvede con separata ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nei termini e motivi ivi indicati, con conseguente parziale sospensione del presente giudizio.

Quanto alla seconda questione di legittimità (comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni, in legge n. 214/2011, per contrasto con gli artt. 3, 53, 27, 36 e 38 Cost.) previa declaratoria di incompetenza territoriale relativamente ai ricorrenti C.D., T. L. (Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche), D.V.P.G., F. F. A. e W. I. (Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania); D. M. M. (Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna); F. A. (Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria); L. E. e N. G. (Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana); P. B. (Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto); S. N. V. (Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia); L. C. G. (Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia), parzialmente decidendo, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, con riferimento agli artt. 3, 53, 23, 36 e 38 Cost.; con conseguente necessario rigetto in parte qua del ricorso.

Rinvia alla sentenza definitiva la regolazione delle spese processuali.

Così deciso parzialmente in Roma, nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2013.

**IL GIUDICE**

f.to (Cons. Enrico TORRI)

Publicata mediante deposito in Segreteria il 27/02/2013

P. Il Direttore

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO**

f.to Paola ACHILLE